



REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con deliberazione consiliare nr. 30 del 25/06/2020
Modificato con deliberazione consiliare nr. 15 del 25/02/2021

INDICE

Art. 1- Materia del regolamento	3
Art. 2 - Diffusione	3
Art. 3 - Costituzione e composizione	3
Art. 4 - Durata in carica	4
Art. 5 - Convocazione	4
Art. 5 bis - Sedute in modalità telematica a distanza. Disposizioni generali	5
Art. 5 ter - Requisiti tecnici per le riunioni telematiche a distanza	5
Art. 5 quater - Convocazione, svolgimento, verbalizzazione delle sedute a distanza	5
Art. 6 - Compiti e funzioni	6
Art. 7 - Assegnazione degli affari alle commissioni	6
Art. 8 - Partecipazione alle sedute e pubblicità dei lavori	7
Art. 9 - Verbali delle sedute	7
Art. 10 - Commissioni temporanee o speciali	7
Art. 11 - Commissione controllo e garanzia	8
Art. 12 - Entrata in vigore	8

Art. 1- Materia del regolamento

1. In riferimento alle previsioni degli articoli 38, comma 6, e 44 del D. L. g s 18 agosto 2000, n. 267, dell'articolo 15, comma 3, dello Statuto e dell'articolo 12 del Regolamento del Consiglio, questo Regolamento disciplina la tipologia, le competenze ed il funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti, nel rispetto dei principi stabiliti dal Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali (T U E L), dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio dell'Unione Reno Galliera.
2. Se nel corso delle riunioni delle Commissioni consiliari di cui al comma precedente, si presentano casi che non risultano disciplinati dalla legge o dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente del Consiglio, sentiti la conferenza dei Capigruppo e il Segretario.

Art. 2 - Diffusione

1. Copia del presente Regolamento, unitamente a copia del Regolamento sul funzionamento del Consiglio e dello Statuto deve essere inviata, a cura della Segreteria dell'Ente, ai Consiglieri neoeletti, in occasione della comunicazione della nomina.

Art. 3 - Costituzione e composizione

1. Il Consiglio ha facoltà di istituire, con propria deliberazione, una o più Commissioni composte da membri dell'assemblea, nel rispetto della proporzione tra forze politiche di maggioranza ed opposizione.
2. Fatta salva la facoltà di cui al precedente comma 1, sono istituite permanentemente le Commissioni consiliari indicate al successivo comma 5.
3. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite per favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio, specie per attività di proposta, esame e parere preliminare degli atti di Consiglio, oltre che di vigilanza sull'attività svolta dai servizi dell'Unione, nonché delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti.
4. I pareri resi dalle commissioni non sono vincolanti per gli Organi dell'ente, compreso il Consiglio e sono formulati come segue:
 - a) favorevole
 - b) contrario
 - c) rinvio dell'espressione del parere durante l'esame della proposta in seduta consiliare.I pesi attribuiti ai pareri sono indicati all'art. 6 comma 2.
5. Il Consiglio, entro 40 giorni dalla seduta successiva alla convalida dell'elezione della metà più uno dei suoi componenti, a seguito di elezioni amministrative comunali, istituisce 4 Commissioni consiliari permanenti sui seguenti gruppi di tematiche omogenee:
 - Commissione 1^ - Affari generali, risorse finanziarie, umane e strumentali;
 - Commissione 2^ - Programmazione ed assetto del territorio, sviluppo economico e tutela ambientale, controllo e presidio del territorio;
 - Commissione 3^ - Servizi sociali, culturali, scolastici - educativi, sportivi e politiche giovanili.
 - Commissione 4^ - Garanzia e Controllo
6. La composizione e le competenze della Commissione Garanzia e controllo sono disciplinate dall'articolo 11 del presente regolamento.
7. Di norma compongono le Commissioni consiliari cinque (5) commissari: tre (3) membri espressione della componente di maggioranza consiliare e due (2) membri espressione della componente di minoranza consiliare, assicurando, comunque, la presenza in ogni commissione di ciascun gruppo, nel rispetto del criterio proporzionale.
8. In ogni caso, il numero dei commissari può essere modificato in aumento o in diminuzione, con la deliberazione istitutiva, al fine di assicurare la rappresentanza di tutti i Gruppi politici presenti in Consiglio, garantendo la componente di maggioranza in

Commissione ai Gruppi di maggioranza consiliare.

9. Le designazioni dei membri delle commissioni consiliari competono ai capi dei gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione che provvedono separatamente, ciascuno per la propria quota di designazioni, con comunicazioni scritte al Presidente del Consiglio.
10. Ogni gruppo ha facoltà di designare, per ogni singola Commissione, nuovi commissari in sostituzione di quelli in carica o cessati per qualsiasi causa. La proposta di nomina è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla ricezione a protocollo della nuova designazione.
- 10 bis – I membri della commissione, in caso di impedimento temporaneo, possono designare un componente del proprio gruppo a partecipare alla commissione, previa comunicazione scritta al Presidente ed al Segretario della commissione.
11. L'elezione del Presidente della Commissione avviene nella prima riunione della medesima convocata dal Presidente del Consiglio, che viene tenuta entro venti giorni da quella in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato a esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie.
12. I Presidenti delle commissioni, sentiti i componenti delle stesse stabiliscono programmi e tempi di lavoro e ne informano il Consiglio.
- 12 bis. I componenti della Giunta possono sempre partecipare alle sedute delle Commissioni con diritto di parola ma senza diritto di voto. Il Sindaco delegato per materia partecipa nei casi in cui si trattino temi e proposte previsti dall'art. 6 comma 3, lettere a) e c).
13. Delle Commissioni consiliari non possono far parte i soggetti esterni al Consiglio. E' ammessa la partecipazione ai lavori delle Commissioni consiliari da parte di soggetti esterni al Consiglio in qualità di "esperti", con il compito di esprimere pareri in ordine ai problemi sottoposti all'esame della Commissione, ma senza diritto di voto.
14. Per la partecipazione ai lavori, i componenti delle commissioni non percepiscono indennità, gettoni di presenza o altre retribuzioni di sorta

Art. 4 - Durata in carica

1. Le commissioni consiliari permanenti decadono in corrispondenza dell'elezione, a seguito delle elezioni amministrative comunali, della metà più uno dei componenti il Consiglio dell'Unione

Art. 5 - Convocazione

01. Le sedute delle commissioni si tengono, di norma, in modalità telematica a distanza secondo le norme descritte ai successivi art. 5bis, 5ter, 5quater. Il Presidente della Commissione può decidere, eccezionalmente, di tenere la seduta in presenza, fornendo specifica indicazione nell'avviso di convocazione.
1. Il Presidente della Commissione fissa l'ordine del giorno delle sedute, con l'indicazione degli oggetti da trattare.
2. Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto, da recapitarsi mediante sistemi telematici di posta elettronica (via e- mail), almeno tre giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza. Se richiesto dal singolo componente della Commissione, la convocazione può avvenire anche a mezzo di "sms" o "Whatsapp".
3. Il Presidente convoca la Commissione anche per richiesta fatta da almeno un Gruppo consiliare, in questo caso la riunione deve aver luogo entro quindici giorni da quello in cui perviene la richiesta.
4. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della seduta, luogo, giorno, ora e modalità di svolgimento ed è comunicato ai membri delle commissioni, alla Presidenza del Consiglio, al Presidente, ai Presidenti dei Gruppi consiliari, ai Presidenti delle altre Commissioni consiliari, nonché ai componenti della Giunta, al Segretario, al Direttore e al Dirigente dell'Area competente.

5. Di norma, contestualmente all'avviso di convocazione, le proposte deliberative, comprensive dei pareri e relativi allegati, sono pubblicati sul sito web intranet.
6. Le sedute sono validamente riunite con la presenza della metà dei componenti. Se il numero dei componenti è dispari, la metà si intende calcolata mediante arrotondamento in eccesso.
- 6 bis. Durante la seduta il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
7. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari incaricati dal Segretario dell'Unione, sentiti il Direttore operativo, i dirigenti o i responsabili dei servizi interessati.
8. Le commissioni si avvalgono dell'opera e della partecipazione consultiva di funzionari dell'Unione.

Art. 5 bis - Sedute in modalità telematica a distanza. Disposizioni generali

1. Le disposizioni degli articoli 5bis, 5ter e 5quater forniscono indicazioni per il funzionamento in modalità telematica a distanza delle riunioni delle Commissioni consiliari. Il Presidente della Commissione decide la modalità della seduta tenuto conto:
 - a. di stati di emergenza espressamente previsti dalla normativa vigente, tesi al superamento di eventi di particolare gravità, siano essi relativi a calamità naturali o ad eventi connessi all'attività umana.
 - b. della modalità prevalente della seduta indicata dal presente regolamento.
2. La partecipazione alle riunioni delle Commissioni, è consentita in forma telematica, in modalità sincrona. Tutti i Consiglieri, il Segretario verbalizzante ed altri eventuali funzionari e/o esperti possono partecipare da remoto, da luoghi diversi dalla sede dell'ente.
3. Il Presidente comunica la modalità di partecipazione telematica a distanza, con specifica indicazione nell'avviso di convocazione della seduta, inviato secondo le vigenti norme regolamentari.

Art. 5 ter - Requisiti tecnici per le riunioni telematiche a distanza

1. Le adunanze devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo:
 - la percezione diretta, visiva e uditiva dei partecipanti;
 - l'identificazione di ciascuno di essi;
 - l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
2. Per il collegamento in videoconferenza sono utilizzati programmi di libero utilizzo o reperibili sul mercato, a discrezione dell'Amministrazione, ponderando la necessità di disporre di sistemi adeguati con le risorse a disposizione.
3. I Consiglieri possono collegarsi in modalità remota con strumenti propri, non forniti dall'ente, e da qualsiasi luogo, purché venga assicurato il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento.
4. Le Commissioni si riuniscono, di regola, in sedute pubbliche. Per assolvere a tale disposizione, nei casi di sedute da remoto si prevede la diretta streaming della seduta, trasmessa sul web. In tal caso non è in alcun modo prevista la presenza fisica del pubblico.

Art. 5 quater - Convocazione, svolgimento, verbalizzazione delle sedute a distanza

1. L'avviso di convocazione specifica se la seduta si svolgerà in modalità telematica a distanza e, ove possibile, le indicazioni operative per la partecipazione e lo svolgimento della seduta stessa.

2. Il Presidente della Commissione, all'inizio della seduta o precedentemente, informa i Consiglieri sulle modalità di interazione disponibili in base allo strumento tecnico utilizzato per la videoconferenza.
3. Le sedute delle Commissioni sono convocate nei termini e nei modi previsti dal vigente Regolamento.
4. Il deposito delle proposte e dei documenti in trattazione, così come del Regolamento che regola la seduta, si intende assolto attraverso la predisposizione di appositi sistemi di accesso ai file della documentazione sopra citata, a disposizione di tutti i consiglieri e dei sindaci, prima dell'apertura della seduta della commissione; nei casi in cui, eccezionalmente, la documentazione non possa essere messa a disposizione nei termini sopra indicati, i componenti della Commissione verranno tempestivamente informati.
5. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più Consiglieri risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i consigliere/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.
6. I Consiglieri in occasione delle sedute telematiche a distanza votano per appello nominale o nelle altre forme consentite dal supporto tecnico, se condivise dal Segretario. L'effettuazione di votazioni per scrutinio segreto non è possibile in questa modalità, in quanto non sarebbe garantita la segretezza del voto e la sicurezza dei dati.
7. Il Segretario, attraverso il riscontro audio e video del consigliere chiamato per appello nominale ad esprimersi, accerta il voto espresso dal medesimo in modalità telematica a distanza e proclama il risultato di ogni votazione.
8. In caso di problemi tecnici durante una votazione, nell'impossibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Segretario dichiara nulla la votazione e procede ad nuova votazione.
9. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si sono manifestati nel corso della seduta e della votazione.

Art. 6 - Compiti e funzioni

1. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Consiglio.
2. A ciascun componente della Commissione presente alla seduta è attribuito un voto plurimo pari al quoziente fra il totale dei componenti il proprio gruppo consiliare e i consiglieri dello stesso gruppo presenti in Commissione. Qualora ne risulti un numero decimale, il Commissario più giovane di età fra i presenti assorbe tutti i resti decimali del proprio gruppo.
3. Agli effetti di quanto indicato ai precedenti commi, esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio, di proposta ed in particolare :
 - a. esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni consiliari.
 - b. verificano e relazionano al Consiglio circa l'andamento della gestione dei servizi di loro competenza;
 - c. approfondiscono, anche di loro iniziativa, lo studio sui problemi di interesse generale e specifico del territorio dell'Unione e dell'Amministrazione;
 - d. presentano proposte di deliberazione al consiglio.

Art. 7 - Assegnazione degli affari alle commissioni.

1. il Presidente del Consiglio, assegna gli affari alla commissione permanente competente per materia.
2. Se un affare ricade nella competenza di più commissioni, il Presidente del Consiglio lo assegna alla commissione la cui competenza sia prevalente, oppure lo assegna a più commissioni per la trattazione in comune. In tale caso le commissioni riunite sono presiedute dal presidente di commissione più anziano d'età.
3. Se una commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua

competenza, ne informa il Presidente del Consiglio che decide nel merito.

4. Quando una commissione reputi che un argomento assegnato ad altra commissione sia anche di sua competenza, ne informa il Presidente del Consiglio che decide nel merito.

Art. 8 - Partecipazione alle sedute e pubblicità dei lavori

1. Le sedute delle commissioni sono di regola pubbliche e chiunque può assistervi, ad eccezione dei casi in cui si debbano trattare questioni concernenti persone (ad esempio: qualora gli argomenti riguardino stati, fatti qualità inerenti a terzi, persone, gruppi ed imprese cui sia necessario, salvaguardarne la riservatezza)
2. Possono essere invitati alle sedute, per questioni inerenti materie di loro competenza, gli amministratori, dirigenti o funzionari di altre amministrazioni pubbliche o di Enti partecipati dall'Unione.
- 2 bis. Nei casi di approfondimento previsti dal precedente art. 6, comma 3, lettera c), sono invitati a partecipare alla commissione, con diritto di parola, i Capigruppo comunali e gli Assessori comunali con delega attinente al tema in discussione.
3. Le commissioni provvedono altresì alla più ampia consultazione ed audizione delle istanze istituzionali, delle forze sociali, dell'associazionismo e del tempo libero.
4. Il Presidente, su indicazione dei rappresentanti i gruppi consiliari presenti in commissione, è tenuto a convocare, di volta in volta, eventuali esperti esterni, competenti per materia, i quali, esenti da alcuna copertura finanziaria da parte dell'Ente, avranno esclusivamente ruoli di consultazione e relazione su specifici temi all'ordine del giorno
5. Le commissioni sono tenute a sentire il Presidente dell'Unione e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano, e viceversa. I Consiglieri non facenti parte delle Commissioni possono assistere alle riunioni delle stesse senza diritto di intervento.

Art. 9 - Verbali delle sedute

01. Il verbale della commissione è redatto in forma sintetica dal Segretario e si intende approvato con la sottoscrizione del Segretario e del Presidente della Commissione. Ogni membro della commissione può chiedere al Segretario di registrare nel verbale una breve dichiarazione, da riportare testualmente.
1. Copia dei verbali delle sedute delle commissioni, sono trasmessi al Presidente dell'Unione, al Presidente del Consiglio, ai Capigruppo consiliari, agli Assessori interessati, al Segretario, al Direttore operativo ed ai componenti della Commissione, a cura del segretario della commissione e vengono depositati nel fascicolo degli atti deliberativi cui si riferiscono, perché possano essere consultati durante le riunioni del Consiglio.
2. Ferma restando la tutela del diritto alla riservatezza per le questioni concernenti persone, chiunque ne abbia interesse ha diritto di prendere visione dei verbali delle commissioni dell'Unione.

Art. 10 - Commissioni temporanee o speciali

1. Possono essere istituite commissioni temporanee o speciali per l'esame di questioni di carattere particolare o eccezionale per fini di controllo, indagine, inchiesta e studio.
2. La commissione può essere proposta dal Presidente dell'Unione, dal Presidente del Consiglio, dalla Conferenza dei capigruppo o da almeno 5 consiglieri, ed istituita con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. La delibera istitutiva determina il numero dei componenti (da attribuire ai gruppi con criterio proporzionale), i poteri, l'oggetto e i tempi di espletamento dei lavori.
4. Le commissioni sono sciolte automaticamente alla presentazione della relazione conclusiva.
5. I criteri di funzionamento e di composizione, non disciplinati nel presente articolo, sono analoghi a quelli delle Commissioni permanenti, salvo il fatto che per le commissioni aventi funzioni di indagine, controllo e inchiesta, la presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti

ai gruppi di minoranza. Il presidente viene eletto con votazione palese contestualmente all'istituzione della commissione.

6. La Commissione ha il potere di richiedere al Segretario dell'Unione, al Direttore operativo ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici e servizi o delle istituzioni o delle aziende, atti, documenti, notizie e chiarimenti nonché effettuare direttamente accertamenti presso gli uffici ed i servizi dell'Unione, in qualunque forma gestiti, nel rispetto delle norme in vigore per l'accesso alle informazioni e agli atti previste per i Consiglieri comunali

Art. 11 - Commissione controllo e garanzia.

1. La Commissione Controllo e Garanzia, di cui all'articolo 3, comma 5, è composta, di norma, da cinque (5) commissari: tre membri espressione della componente di maggioranza consiliare e due (2) membri espressione della componente di minoranza consiliare.
2. Svolge funzioni di verifica sull'attività di governo dell'Ente e di garanzia delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri. Ha il compito di controllare la rispondenza dell'azione amministrativa di governo allo Statuto ed agli indirizzi approvati dal Consiglio. Opererà in base ad una propria agenda, fermo restando il compito di fornire un parere su tutti gli argomenti di propria competenza in risposta alle richieste della Giunta e del Consiglio. Deve essere consultata sulle proposte di aggiornamento dello Statuto, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio e del Regolamento della Governance tra Unione e Comuni e ne può presentare di autonome.
3. La commissione svolge altresì ogni altro adempimento idoneo a coadiuvare il Consiglio per il più efficace esercizio della propria funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
4. Il Consiglio quando ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di procedere ad una indagine sull'attività della amministrazione, ne affida i relativi compiti alla commissione di cui al presente articolo; in tal caso, i capigruppo hanno facoltà di sostituire i singoli componenti con altri consiglieri e la sostituzione è formalizzata con la relativa dichiarazione in corso di seduta consiliare.
5. Il Presidente della commissione è nominato dal Consiglio tra i Consiglieri di minoranza con votazione palese e con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati nelle prime due votazioni, da tenere nella stessa seduta, e la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati in una votazione successiva, da tenersi in altra seduta.
6. Per le funzioni del Presidente, per la nomina del Vice Presidente e per il funzionamento della Commissione, non disciplinati dai commi precedenti, si fa riferimento a previsto dall'articolo 3 .
7. Ai lavori della commissione di cui al presente articolo possono essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell' Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti, senza onere alcuno in capo all'ente

Art. 12 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa dell'Unione Reno Galliera in materia, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva, a tutti gli effetti di legge, la relativa deliberazione di approvazione.